

COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE

N. 125 DEL 30/12/2022

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022 parte stabile (CCNL funzioni locali 21 maggio 2018).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione GC n. 18/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento Posizioni Organizzative, il quale all'art. 8, comma 3, recita:

"ART. 8 SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'INCARICO....omissis....."

3. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di posizione organizzativa, ovvero di alta professionalità, la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal Segretario comunale, se non viene individuato ad interim un altro dipendente già titolare di posizione organizzativa, il cui trattamento economico è definito dal successivo art. 9, comma 5."

Premesso che:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore;

- **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Visto altresì l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del suddetto D. Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Dato atto:

- che non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in aumento o diminuzione, in quanto il numero di personale in servizio ad oggi è rimasto invariato rispetto al 31.12.2018;
- che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, parte stabile, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto "Fondo risorse decentrate 2022", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

Dato atto che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di

eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Acquisito il parere del revisore dei conti;

DETERMINA

1. Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2022, come da prospetto allegato sub A), dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017,);

2. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti anche alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3. Di dare atto che risultano già impegnate al bilancio 2022, nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme destinate al finanziamento degli istituti fissi quali indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU aziendali ed alle OO.SS..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Economico Finanziario

f.to Fabrizio VITTONI

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 30/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Economico-finanziario

f.to Fabrizio VITTONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 23/01/2023 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 23/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 23/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Nella VECA